



**Comune di  
San Pietro Mosezzo**  
Regione Piemonte Provincia di Novara  
28060 Via Marinone n.13 -

Prot. n. 861

San Pietro Mosezzo, lì 01.02.2013

**Al Responsabile dell'U.T.C.  
Al Responsabile dell'Area Economico  
Finanziaria  
Al Responsabile dell' Area Amministrativa  
Al Responsabile Polizia Locale**

**OGGETTO: art. 18 D.L. 22 giugno 2012, n. 83 : “Amministrazione Aperta”.**

**Importanti novità in materia di amministrazione digitale sono state apportate dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese” (cosiddetto Decreto Sviluppo), in particolare dal titolo II “Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione” (artt. 18-22 del d.l. 83/2012)**

**La norma dell’art. 18, rubricata “Amministrazione aperta”, prevede disposizioni che impattano sulla trasparenza e l’apertura che le pubbliche amministrazioni sono tenute a garantire ai propri dati.**

**Nello specifico si prevede che “la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”.**

**La disposizione specifica quali dati obbligatoriamente devono essere indicati nel sito internet dell’Ente obbligato (art. 18, comma 2):**

- a) il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- b) l’importo;
- c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
- d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;

f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

La norma dettaglia poi anche puntuali modalità di pubblicazione dei dati previsti. La pubblicazione deve avvenire sul sito internet nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” con link ben visibile nella home page e i dati devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riuso: si tratta quindi di open data.

Le disposizioni della norma vengono dotate di particolare *vis* normativa, in quanto si precisa che costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall’articolo 97 della Costituzione.

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione, la norma precisa che entro il 31 dicembre 2012 devono conformarsi alla disposizione tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.

Nella relazione illustrativa la *ratio* della disposizione viene individuata nella consapevolezza che “la trasparenza della attività della pubblica amministrazione e la conoscibilità dei dati e delle informazioni relative alle decisioni che comportano spesa di danaro pubblico sono uno dei fattori sui quali può e deve basarsi ogni impegno per la crescita produttiva ed imprenditoriale e per lo sviluppo del sistema Italia. Da un lato, i siti web delle pubbliche amministrazioni rappresentano il luogo naturale e più diretto dove rendicontare ai cittadini ed ai soggetti economici il proprio operato. Dall’altro, la più efficiente ed efficace razionalizzazione delle comunicazioni delle P.A. consente di usare i dati e le informazioni raccolti per valutare e definire politiche pubbliche, economiche ed industriali mirate su una base di conoscenza oggettiva dei fenomeni”.

La relazione illustrativa precisa che il percorso in materia di trasparenza è già stato avviato normativamente in Italia fin a partire dalla legge 241/1990, ma constata altresì che la portata innovatrice e le finalità riformatrici sono state inficiate da prassi ispirate ad un atteggiamento di “segretezza” in merito alle decisioni della P.A. La relazione illustrativa inoltre rileva come la pubblicazione dei dati sull’attività pubblica è collegata in modo diretto e strumentale alla prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e si collega anche alla buona performance nell’erogazione di servizi al cittadino. Viene sottolineato inoltre “lo stretto legame tra trasparenza e qualità dei servizi, dato che il controllo dell’opinione pubblica imprime un decisivo impulso alla qualità del governo dell’amministrazione”.

La disposizione si applica quindi in modo obbligatorio alle amministrazioni pubbliche e, dal momento che pone la necessità di pubblicare i dati previsti in formato aperto sul sito web, comporta l’esigenza di una attenta organizzazione dei processi interni e dello scambio dei dati fra le strutture dell’Ente finalizzata a far sì che sia possibile quanto previsto e i dati siano aggiornati costantemente in conformità agli atti relativi di concessione o attribuzione di benefici economici che l’Ente dispone. La norma comporta poi ampliamenti e modifiche dei contenuti del sito web istituzionale, in specifico dell’apposita sezione dedicata a “Trasparenza, valutazione e merito”.

Dall’attuazione della presente disposizione peraltro si prevede espressamente che non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alle attività previste si deve far fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente: si tratta quindi di una disposizione a costo zero. Nella relazione illustrativa si precisa che la clausola di invarianza della spesa tiene anche conto del fatto che la vigente disciplina prevede già l’obbligo dell’Amministrazione di attrezzarsi con procedure e strumenti informatici, ai fini dello svolgimento e della pubblicità di attività amministrative via Internet.

Sono previste chiare responsabilità e sanzioni in caso di mancata osservanza di quanto previsto: infatti dal 1° gennaio 2013 la pubblicazione ai sensi della norma costituirà condizione legale di

**efficacia del titolo legittimante delle concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.**

**L'eventuale omissione o incompletezza della pubblicazione è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico; la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è anche rilevabile dal destinatario della concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'Amministrazione.**

**Alla luce di quanto sopra esposto e nel rispetto del recente dettato normativo si chiede ai Responsabili di Area di provvedere alla trasmissione dei dati al soggetto responsabile delle pubblicazioni sull'albo on line.**

**Il Segretario Comunale**

**Dott.ssa Flavia Laghini**



*Flavia Laghini*